


Prot. n° 3922  
del 23.06.2020



**COMUNE DI RIACE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**Piazza Municipio**  
**Telefono 0964-733002**  
**Codice Fiscale 81000670802**  
**PEC -osl.riace@asmepec.it**  
**Sito web : www.comune.riace.rc.it**

\*\*\*\*\*

N. 20 del 23 giugno 2020

**DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Dissesto Finanziario. Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000.**

L'anno duemilaventi addi ventitré del mese di giugno alle ore 12,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, numero 267;

**PREMESSO:**

-che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento.





- che ai sensi dell'articolo 254 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito ai creditori di presentare nei termini previsti dalla normativa vigente apposita domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell'Ente.

VISTO:

l'articolo 252 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 in base al quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (31/12/2017);

l'articolo 254, comma 3 del D.lgs. 267/2000, che stabilisce che "nel piano di rilevazione della massa passivi sono inclusi:

- debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- debiti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;



l'articolo 255, comma 10 del D.lgs. 267/2000, con il quale, per effetto del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché a quelli già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.

l'articolo 258 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'"indebitamento pregresso, che prevede:

- ✓ **Comma 1** - L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo

necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...;

- ✓ **Comma 2** - L'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione;
- ✓ **Comma 3** - L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi;
- ✓ **Comma 4** - L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- ✓ **Comma 5** - Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11;
- ✓ **Comma 6** - I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva;
- ✓ **Comma 7** - E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

RICHIAMATI:

- il titolo VII, capi II e III del D.lgs. 267/2000; v - La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della legge 289/2002;
- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20-09-1993 n. F.L. 21/92.

RICHIAMATA, altresì,

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei conti-sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si



specifica che "la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

La deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) della Sezione Autonomie (sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che" la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL...

E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione....";

Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno " Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che " Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto Tinaie i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento...".

RITENUTO, pertanto, che la procedura semplificata per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo primario per un efficace risanamento dell'Ente, ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e quelle di sollecito ristoro, ancorché non integrale, dei creditori;

#### VISTA

La comunicazione, del Responsabile dell'ufficio di Ragioneria con la quale è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31-12-2017 relativo ai debiti di competenza della gestione liquidatoria come da prospetto;

	RESIDUI ATTIVI		RESIDUI PASSIVI	
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO VIGILANZA	€	-	€	1.500,00
CENTRO DI RESPONSABILITA': Area Tecnica			€	312.701,35
CENTRO DI RESPONSABILITA': Economico finanziaria	€	1.917.170,39	€	121.701,78
CENTRO DI RESPONSABILITA': Amministrativa			€	142.782,57
TOTALE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	€	1.917.170,39	€	578.685,70

#### RILEVATO

1. che le istanze di ammissione alla massa passiva sono n. 105;
2. che l'importo complessivo delle istanze presentate ammonta ad € 3.043.689,12;



*(Handwritten signature)*

3. che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori ed ammissibili alla massa passiva è pari ad € 3.043.689,12;
4. che l'importo dei debiti esclusi totalmente o parzialmente ammonta ad € € 69.300,00.

CIÒ PREMESSO,

- a seguito di una sommaria verifica delle istanze pervenute parrebbe che una quota dell'importo totale per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva potrebbe essere considerato non ammissibile, in quanto i crediti asseriti potrebbero esser mancanti di titolo giuridico o della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni o delle forniture, oppure perché sembrerebbero afferenti a gestione non di competenza dell'OSL ecc...

- in ragione di quanto sopra descritto si illustra, con riserva di successive integrazioni e dettagli, lo schema di riepilogo della massa passiva ipotizzabile allo stato degli atti.

che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'Importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

che dall'attività istruttoria dei Responsabili e dell'O.S.L. risultano crediti privilegiati per lavoro dipendente per euro 48.450,00

che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati ed alla massa attiva di competenza dell'O.S.L., proporre accordi transattivi nella misura del 50% del credito vantato;

che, pertanto, il fabbisogno dell'O.S.L. può essere così riassunto:

Importo Massa Passiva euro 3.123.430,65  
di cui a transazione al 50% euro 1.537.462,85  
di cui al 100% euro 48.450,00  
Spese OSL euro 55.000,00  
Fabbisogno procedura semplificata O.S.L. euro 1.640.967,81



che la situazione della massa attiva riscossa da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta, alla data attuale, la seguente:

Stanziamiento per finalità risanamento dissesto bilanci euro 417.745,16

Totale massa attiva a disposizione dell'OSL alla data odierna euro 0

che, in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Riace comporta l'impegno a garantire a questo O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto sopra

RITENUTO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized letter 'B' or similar.

che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo O.S.L. deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;

che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di proporre al Sindaco ed alla Giunta Comunale del Comune di Riace l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL - D.lgs. 267/2000;
3. di richiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale del Comune di Riace l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di giunta entro 30 giorni dalla data della notifica della presente, con l'impegno di garantire nella disponibilità dell'O.S.L. risorse finanziarie liquide corrispondenti al fabbisogno netto per un importo pari ad euro **1.223.222,65**;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.
5. Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nei tempi e nelle forme disciplinate dalla legge.


di disporre la trasmissione della presente deliberazione:

- Al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma
- Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria;
- Al Sindaco e Consiglieri del comune di Riace ;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Rosa Romeo



La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.